

**SCHEMA ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART.
59, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 36/2023, RELATIVO A
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZA-
RE ED ALTRI INSETTI NOCIVI E PARASSITI IN AREE
DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI ORISTANO.**

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIA DI ORISTANO

ACCORDO QUADRO RELATIVO “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE ED ALTRI INSETTI NOCIVI E PARASSITI IN AREE DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI ORISTANO” AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.

CIG:

L'anno, il giorno, del mese di, , in Oristano e negli uffici della Provincia siti in Via Carboni, davanti a me _____, Segretario Generale della Provincia, nominata con Decreto del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, _____ autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, sono presenti:

1) _____, _____, il quale dichiara di agire in nome e per conto della Provincia, _____ nella sua qualità di _____, giusto _____, abilitato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.lgs n. 267/2000 di seguito nel presente atto denominato “Stazione Appaltante”;

2) _____, nato a _____, nella sua qualità di _____, dell'Impresa _____, con sede legale in _____, C.F./P.IVA _____, come risulta dalla visura informatica presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di

_____ di seguito nel presente atto denominato “appaltatore”.

PREMESSO

- che con determinazione¹ del in data .../.../.... si è stabilito di procedere all'affidamento dell'“Accordo Quadro relativo di Della Provincia di Oristano..... ai sensi dell'art. 59, c. 3, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii”, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per un importo a base di gara massimo (corrispondente a tre annualità²) pari ad euro 843.254,83 esclusa IVA di legge a cui si aggiungono oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 4.572,14 esclusa IVA di legge;
- che la spesa per l'espletamento della prestazione è stata finanziata con fondi a destinazione vincolata, erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- che, come riportato nel verbale di gara n. del .../.../..., vincitore dell'Accordo quadro in questione, subordinatamente agli adempimenti prescritti dal bando di gara, è risultato essere l'operatore economico, che ha offerto il ribasso del%, al netto dei costi della sicurezza;
- Che in esito alle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'operatore economico risultato primo classificato, gli stessi risultano confermati, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023.
- che con Determinazione del Dirigente _____ n. del .../.../..., esecutiva ai sensi di legge è stato aggiudicato il presente Accordo Quadro all'impresa suddetta;
- che l'appaltatore ha costituito, a garanzia degli obblighi di cui al presente atto, la cauzione prescritta dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., calcolata in ragione del [_____] ³% dell'importo

¹ Ai sensi dell'art. 59 c.1 del D.Lgs. 36/2023, così come modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024 si rammenta come “La decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi”.

² Si rammenta che ai sensi dell'art. 59, comma 1, del Codice il termine massimo è di anni 4.

³ Ai sensi dell'art. 117 comma 2 del Codice dei Contratti viene previsto come “per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la maggioranza di cui al presente periodo è stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione di gara dell'accordo quadro”.

dell'Accordo quadro, mediante polizza fideiussoria n. rilasciata a favore di il
..... fino alla concorrenza di € dalla (C.F.), con
sede legale in, via, cauzione che, essendo stata costituita da società
..... avente i requisiti prescritti, viene riconosciuta idonea ed accettata;

- che l'appaltatore ha costituito, a garanzia degli obblighi di cui al presente atto, la polizza assicurativa di
responsabilità civile verso terzi n. stipulata con in data per
un massimale di €, e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) n. stipulata con
..... in data per un massimale di €, aventi entrambe validità non
inferiore alla durata dell'Accordo quadro;

- che l'affidatario risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi come risulta dai documenti
unici di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza il

- che l'affidatario, come risulta dalle dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione di gara, ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, non ha in essere ai sensi dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L.
6/11/2012, n. 190, contratti di assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da
meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto di questa stazione appaltante;

- che la stipula del presente Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appal-
tante nei confronti dell'appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento
ed esecuzione dei singoli contratti operativi, nei quali verranno specificati, di volta in volta ed a seguito di
specifica determinazione dirigenziale, le prestazioni, gli importi ed il luogo di espletamento della presta-
zione;

- che, quindi, il presente accordo dà origine unicamente ad un obbligo dell'appaltatore di accettare le
condizioni fissate, il quale non avrà nulla a pretendere fintanto che la Stazione Appaltante non dia luogo
ai relativi contratti attuativi;

- con la sottoscrizione del presente contratto l'operatore economico aggiudicatario si impegna a sotto-

scrivere i relativi contratti attuativi con lo stesso ribasso offerto (allegato _____) in sede di offerta;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convergono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto e ammontare del contratto

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., affida all'Appaltatore, che accetta, l'affidamento dell'Accordo quadro per la prestazione di *SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE ED ALTRI INSETTI NOCIVI E PARASSITI IN AREE DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI ORISTANO* Codice CIG, valevole per il periodo di 36 mesi (trentasei mesi) decorrenti dalla data odierna, salvo proroga⁴ di 12 mesi (dodici mesi) di cui nel prosieguo, e comunque **fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo stesso.**

L'Accordo quadro potrà concludersi anticipatamente rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica del valore stimato dell'Accordo stesso.

In ogni caso al raggiungimento dell'importo massimo di cui sopra, oltre le eventuali opzioni di estensione, l'Accordo quadro si intenderà esaurito, fatte salve le eventuali varianti ex art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'importo netto complessivo presunto dell'Accordo quadro, IVA esclusa, ammonta a complessivi € 843.254,83 (euro ottocentoquarantatremiladuecentocinquantaquattro/83 di cui € 4.572,14 (euro quattromilacinquecentosettantadue/14) per oneri relativi alla sicurezza (diretti e specifici) non soggetti a ribasso ed a quanto specificato nel Capitolato speciale dell'Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno e l'aggiudicatario non vanta alcun diritto in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del lotto aggiudicato. L'operatore economico aggiudicatario,

⁴ Si rammenta, ad ogni modo, di rispettare il termine massimo di anni 4 stabilito dall'art. 59 comma 1 del Codice.

pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo quadro, non dovesse essere stipulato alcun contratto attuativo. La definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti operativi, attuativi dell'Accordo Quadro.

L'importo degli oneri per la sicurezza interna o aziendali connessi con l'attività propria dell'impresa, dichiarati in sede di gara, ammonta ad €

Le prestazioni da effettuare, oggetto dei contratti attuativi dell'Accordo quadro, saranno pagate a mezzo bonifico bancario, applicando il ribasso offerto del% sull'importo a base d'asta, e dovranno essere effettuate in conformità e sotto l'osservanza delle condizioni contenute negli elaborati progettuali approvati che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare. Il Capitolato speciale dell'Accordo Quadro e il dettaglio dei prezzi offerti, relativi alle singole prestazioni, vengono allegati al presente contratto. I restanti documenti progettuali, accettati dalle parti nella loro interezza, s'intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

Articolo 3 (Durata dell'Accordo quadro)

L'Accordo quadro ha una durata di trentasei mesi decorrenti dalla stipula del presente contratto; la durata potrà essere prorogata qualora non sia stato esaurito il plafond dell'Accordo Quadro per un massimo di ulteriori dodici mesi. L'Accordo quadro, d'altra parte, potrà cessare di produrre effetti anche anticipatamente rispetto al suddetto termine qualora si arrivasse all'esaurimento del plafond disponibile o per sopraggiunto interesse pubblico differente.

Qualora nel periodo di cui al comma primo non venga stipulato alcun contratto attuativo, l'operatore economico aggiudicatario non ha diritto di avanzare, a questa Stazione Appaltante, richieste di compensi a qualsiasi titolo.

Articolo 4 – Singoli contratti operativi

La prestazione oggetto dell'Accordo quadro sarà appaltata attraverso singoli contratti attuativi che saranno stipulati di volta in volta con il contraente dell'Accordo quadro, mediante scrittura privata registrabile in caso d'uso, entro il termine di scadenza dell'Accordo quadro in base allo stanziamento a disposizio-

ne.

Il contratto attuativo è stipulato tra l'operatore economico aggiudicatario e la Stazione appaltante, al manifestarsi delle esigenze della Stazione appaltante stessa. Conformemente ai documenti di gara, il contratto attuativo conterrà l'oggetto delle prestazioni e l'indicazione del valore complessivo.

Il contratto attuativo potrà avere ad oggetto uno o più interventi programmati, più compiutamente descritti nei relativi elaborati progettuali allegati al contratto stesso.

Articolo 5 (Limiti di affidamento dei contratti attuativi)

L'importo di ogni contratto attuativo non potrà essere superiore all'importo stimato, comprensivo dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza aziendale; in particolare, l'importo non potrà eccedere euro € 843.254,83, IVA esclusa.

I costi della sicurezza e i costi della manodopera non soggetti al ribasso saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto attuativo dalla Stazione appaltante. L'importo del singolo contratto sarà determinato applicando la sommatoria delle seguenti due voci di costo:

- costo degli interventi richiesti per il numero degli stessi, come da costi unitari presentati dall'aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta economica;
- costi generali, calcolati garantendo la medesima incidenza percentuale dichiarata dall'Operatore Economico in sede di offerta finale;

Articolo 6 (Norme che regolano l'Accordo quadro e documenti allegati al Contratto)

L'Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono regolati da:

- norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e i suoi allegati (Codice);
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale dell'Appalto;
- norme del Codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale dell'Appalto, del bando di gara e del disciplinare deve essere fatta secondo le regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale.

Eventuali contrasti tra disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale dell'Appalto saranno risolti attraverso il criterio della prevalenza gerarchica del disciplinare di gara rispetto al capitolato speciale.

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:

- a) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- b) Offerta tecnica;
- c) Offerta economica;
- d) il Patto di Integrità;
- e) polizza/e assicurativa/e;
- f) la garanzia definitiva;

I documenti sopra elencati sono stati espressamente accettati dall'operatore economico e, sebbene non allegati materialmente al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e vincolano l'operatore economico.

Articolo 7) - Revisione prezzi

Ai fini del contratto attuativo trova applicazione la disciplina della revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del Codice.

ART. 8) – Flessibilità Accordo Quadro

Al fine di garantire il raggiungimento del risultato prefissato, anche solo parzialmente, qualora vi fosse una variazione prezzi tale da pregiudicare il numero ipotizzato di interventi, la Stazione Appaltante potrà decidere di definire contratti attuativi con prezzi unitari superiori rispetto a quelli offerti in sede di gara, riducendo il numero complessivo degli interventi stimati.

Articolo 9) – Penali

In accordo con quanto indicato nell'articolo 10 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che si richiama integralmente, l'operatore economico aggiudicatario è obbligato a svolgere il servizio secondo

quanto stabilito dalla Stazione Appaltante. Qualora la prestazione dovesse essere difforme, verranno applicate le penali ivi previste.

Articolo 10)– Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche, come da dichiarazione del 05/05/2025, a firma del legale rappresentante dell'Impresa _____, con la quale è stato indicato il conto corrente dedicato e i soggetti delegati a operare sullo stesso.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Oristano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 11) – Cessione del contratto – Subappalto

L'Operatore economico aggiudicatario ha espresso la volontà di ricorrere/non ricorrere al subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice per le seguenti prestazioni:

- 1.
- 2.

L'operatore economico aggiudicatario del contratto attuativo è tenuto ad eseguire in proprio tutte le attività diverse da quelle sopraelencate.

Articolo 11) - (Avvalimento) eventuale

L'operatore economico aggiudicatario del presente contratto, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato di avvalersi dell'impresa _____, con sede in via _____ n. ____ a _____ (____), P.IVA _____ in quanto in possesso della qualificazione necessaria. Per la disciplina dell'avvalimento si fa riferimento all'art.104 del Codice.

Articolo 12) (Consortiato esecutore) eventuale

L'operatore economico aggiudicatario del presente contratto, in sede di Accordo quadro, ha dichiarato che la/le impresa/e consorziata/e esecutrice/i è/sono: _____ , con sede legale in _____ (_____) Via _____, (PI _____), e _____ , con sede legale in _____ (_____) Via _____, (PI _____).

Articolo 13 – Domicilio

L'appaltatore elegge domicilio in presso la sede di ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Accordo quadro.

Articolo 14 – Cauzione definitiva e Polizza Assicurativa

La garanzia definitiva è stata costituita mediante n. emessa da in data per un importo di euro pari al dell'importo dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

A garanzia degli obblighi derivanti dall'Accordo quadro e dai successivi contratti operativi ed ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore ha costituito la polizza assicurativa⁵ di responsabilità civile verso terzi n. stipulata con in data per un massimale di €, e verso prestatori i prestatori di lavoro (R.C.O.) n. stipulata con la in data .../.../.... per un massimale di €, aventi entrambe validità non inferiore alla durata dell'Accordo quadro ed in ottemperanza alle specifiche indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Articolo 15 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'operatore economico aggiudicatario dichiara di applicare il C.C.N.L. __(inserire codice)_____ – vigente, per i lavoratori _____ di cui all'archivio del CNEL (o di uno con tutele equivalenti verificato dalla Stazione Appaltante in sede di verifica dell'offerta) e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesi-

⁵ Ai sensi dell'art. 117 comma 10, infatti "L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato."

mi.

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 119 del Codice.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 16 – Adempimenti in materia antimafia

La Stazione Appaltante ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l'informazione antimafia, dalla quale emerge l'insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ex articolo 84 c.4 del D.Lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore.

Articolo 17 – Recesso e risoluzione

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo Quadro e dai relativi contratti attuativi in ogni momento, con le forme e le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Accordo Quadro si risolve immediatamente, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 C.C., con conseguente incameramento della cauzione, nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) ripetuta violazione del requisito di regolarità contributiva e previdenziale da parte dell'Appaltatore;
- c) cessione parziale o totale dell'Accordo Quadro o dei relativi contratti attuativi da parte dell'Appaltatore;
- d) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;

Resta fermo quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro.

Ogni ipotesi di risoluzione dell'Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli, comporta la risoluzione automatica dei contratti attuativi in corso di esecuzione, salvo diverso accordo tra le parti. In tali casi, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto redige, in contraddittorio con l'Appaltatore, un verbale di constatazione dello stato di consistenza dei servizi eseguiti. L'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli, imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procede ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno all'Appaltatore una penale di importo pari alla predetta cauzione. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 18 - Obblighi di comunicazione

La Ditta si obbliga a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi; a trasmettere alla Provincia di Oristano, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici e a organismi paritetici della contrattazione collettiva.

ART. 19 - Codice di comportamento

La ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81, entrato in vigore il 14 luglio 2023, recante modifiche al citato Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Costituiscono parte integrante del presente contratto, benché materialmente non allegati, il codice di comportamento nazionale e dell'ente firmati dalle parti. L'incaricato si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013, n. 81/2023 e del Codice di comportamento dell'Ente sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. La Provincia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un termine non superiore a giorni 10 (dieci) per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Over queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 20 – Capacità a contrarre e divieto di “pantouflage”

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs n.165/2001 e dall'art.21 del D. Lgs n.39/2013 e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, l'appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi professionali ad ex dipendenti della Provincia di Oristano o soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs n.39/2013, che hanno esercitato poteri negoziali per conto del predetto Ente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto che legava detti soggetti alla Provincia di Oristano.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2, del D.P.R. n.62/2013, il Dirigente del Settore competente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza dell'Ente, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente Provinciale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima Ditta, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile.

ART. 21 – Patto di integrità

Costituisce parte integrante del presente contratto, benché materialmente non allegato, il patto di integrità approvato, nell'ambito del PIAO 2023/2025 sez. 2.3 rischi corruttivi e trasparenza adottato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n°46 del 31/03/2023 tale patto di integrità viene sottoscritto dal-

le parti e tenuto agli atti della Provincia, nonché il Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2025/2027 di cui alla sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025/2027, approvato con la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 40 del 31.03.2025.

ART. 22 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Provincia e la Ditta, che non fossero definite in via amministrativa durante il corso dei lavori, saranno deferite alla competenza del Giudice Ordinario, secondo i tempi e le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge. Ai sensi dell'art. 28 c.p.c., il Foro competente sarà esclusivamente quello del Tribunale di Oristano.

ART. 23 - Rinvio alle norme di legge

Qualora le disposizioni contenute nel presente atto siano in contrasto con il Codice dei Contratti (D. Lgs. 36/2023), si applica quest'ultimo

Articolo 24 – Spese e registrazione

Il presente contratto riguarda prestazioni soggette ad IVA e per le quali le parti chiedono agevolazioni fiscali ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n.131/1986 e successive integrazioni e modifiche, dando atto che l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.

Articolo 25 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 26 – Trattamento dati personali

La Provincia, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informa la Ditta che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti provinciali in

materia. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene formato e stipulato, in modalità elettronica, conformemente alle disposizioni di legge.===

Richiesto, io, Segretario Generale Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici in venti_____ pagine e n° __ righe della venti_____, dandone lettura alle parti che mi hanno esonerato dalla lettura degli allegati come precisato nell'art. 5, parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lett.s del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale e di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

In presenza delle parti io Segretario Provinciale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale, dando atto che sullo stesso viene apposta la marca temporale, che consente di stabilirne l'esistenza e di opporlo a terzi, ai sensi dell'art. I, comma I, lett. bb) del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.

Il presente atto, redatto con l'ausilio di strumenti informatici in formato non modificabile in conformità all'art. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 110/2010 viene letto ai componenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e per conferma, meco lo sottoscrivono con firma digitale dotata di certificato in corso di validità.

....., li/...../.....

Per la Stazione Appaltante

.....

Per l'Appaltatore

.....